# NOVITA' FISCALI 2014

## NOVITA' PER LE PERSONE FISICHE

*Raffaele Rizzardi*

Bologna - 29 maggio 2014

# Prassi amministrativa - Novità nelle dichiarazioni

Fonti interpretative:

- Agenzia delle entrate – circolari 10/E del 14.5.2014 (*Telefisco*) e 11/E del 21.5.2014 (*risposte ai CAF)*
- Istruzioni aggiornate nei modelli

Indicazione di alcuni dati in UNICO con le stesse regole del 730:

- rendita catastale di terreni e fabbricati senza rivalutazione
- spese sanitarie al lordo della franchigia (€ 129,11)

Il ricalcolo sarà eseguito dalla procedura, così come l'aumento della detrazione base per i figli a carico

# Detrazioni di imposta in edilizia

- Aliquota 50% per i lavori edili (dal 26.6.2012)
- Questi soggetti possono detrarre sino a € 10.000 (anche per importi maggiori delle spese edilizie – ripristinato per il 2014 dal DL 47 convertito) per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici classe A+ (A per i forni) – spese sostenute **dal 6 giugno 2013** – circolare 29/E del 18.9.2013
- Interventi di risparmio energetico - aliquota 55% elevata al 65% **dal 6 giugno 2013** - cassa per privati e lavoratori autonomi – competenza per imprese
- Detrazione 65% per misure antisismiche (autorizzazioni edilizie **dal 4 agosto 2013**) in zone ad alto rischio

# Detrazioni di imposta in edilizia

- Circolare 11/E

§ 4.1 – *spese sostenute dal familiare convivente* – fattura e bonifico intestati a un solo comproprietario – spesa sostenuta da entrambi – detrazione anche a chi non risulta, annotando la % di spesa nella fattura – criterio da seguire per tutta la durata della detrazione

§ 4.2 – *lavori sull'immobile del coniuge incapiente* – possibilità di attestazione analoga a quanto sopra, indicando i dati anagrafici di chi ha sostenuto la spesa, con attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese

§ 4.3 – *condomini senza amministratore (sino a 8 condomini)* – obbligo di richiesta del codice fiscale del condominio, anche ai fini del pagamento delle forniture – prospetto di riparto

# Detrazioni di imposta in edilizia

§ 4.4 – *lavori pagati mediante finanziamento* – la società finanziaria deve utilizzare gli appositi bonifici – in tale data si intende sostenuta la spesa da parte del contribuente

§ 4.5 – *bonifico con causale errata* – lavori edili anziché risparmio energetico o viceversa – ammesso purché la banca abbia eseguito la ritenuta del 4% al fornitore

§ 4.6 – *acquisto di box pertinenziale* – fattura alla figlia proprietaria – pagamento da parte della madre convivente – beneficia della detrazione chi ha sostenuto la spesa

# Bonus mobili ed elettrodomestici

§ 5.1 – non ammesso per gli interventi di risparmio energetico detraibili al 55-65%

§ 5.2 – non ammesso in concomitanza con l'acquisto di un box pertinenziale

§ 5.3 – pagamento mediante bonifico interventi di ristrutturazione (la banca deve fare la ritenuta 4%)

§ 5.4 – possibile pagamento mediante bancomat o carta di credito – validità scontrino parlante (codice fiscale dell'acquirente – descrizione dell'acquisto), ricollegato al mezzo di pagamento

§ 5.5 – acquisto mobili all'estero – bonifico internazionale con il codice fiscale dell'ordinante e la causale del pagamento – partita IVA o TIN del fornitore estero

§ 5.6 – coesistenza di lavori edili i cui costi siano stati sostenuti dal 26.6.2012

§ 5.7 – massimale unico di € 10.000 anche per più interventi sulla stessa unità immobiliare

# Altre detrazioni di imposta

- Le erogazioni liberali alle ONLUS e ai partiti politici usufruiscono della detrazione aumentata al 24%. Per le ONLUS è generalmente opportuno avvalersi della deduzione (sino al 10% del reddito e sino a 70.000 euro), che riduce l'imponibile dello scaglione massimo IRPEF (rigo RP26 – codice 3).
- Resta ferma al 19% sino a € 2.065,83 la detrazione per le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S) – rigo RP8 a RP14 – codice 23, che beneficiano in alternativa della deduzione dal reddito prevista per le ONLUS
- Nuova detrazione del 19% per le erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ….

# Altre detrazioni di imposta

- Detrazione per le somme investite nelle *start up* innovative: 19%, elevato al 25% per le imprese a vocazione sociale od operanti nei servizi ad alto valore tecnologico in ambito energetico – rigo RP80
- Estensione della detrazione per le erogazioni agli istituti scolastici finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa – rigo RP8 a RP 14 – codice 31
- Riduzione a € 630 del massimale per le polizze di assicurazione detraibili

# Destinazioni dell'IRPEF

- 8 per mille all'Unione Buddhista o all'Unione Induista, che possono essere beneficiarie anche dell'onere deducibile di € 1.032,91
- 2 per mille ai partiti politici – per evidenti motivi di riservatezza questa scelta «elettorale» è fuori dal modello di dichiarazione. Ogni contribuente deve consegnare il modulo in busta chiusa (due moduli nel 730 congiunto) – gli intermediari fanno una distinta con i codici fiscali dei contribuenti che hanno «votato» la destinazione relativa alla propria IRPEF

| DATI ANAGRAFICI | DATA DI NASCITA | | | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) |
|---|---|---|---|---|---|
| | GIORNO | MESE | ANNO | | |

## SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

| | | |
|---|---|---|
| **Fratelli d'Italia** | **Lega Nord per l'Indipendenza della Padania** | **Movimento Politico Forza Italia** |
| **Partito Autonomista Trentino Tirolese** | **Partito Democratico** | **Partito Socialista Italiano** |
| **Sinistra Ecologia Libertà** | **Scelta Civica** | **Südtiroler Volkspartei** |
| **UDC** | **Union Valdôtaine** | |

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma all'interno del riquadro corrispondente ad un partito. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

# Immobili locati

- Riduzione dal 15% al 5% del forfait di spese che abbatte il canone di locazione (25% Venezia, Giudecca, Murano, Burano; 35% immobili storico-artistici)

- Riduzione dal 19% al 15% della cedolare secca per i contratti a canone concordato nei comuni con carenze o ad alta tensione abitativa (10% nel 2014-2017)

# Canoni non riscossi

La circolare 10/E, § 1.3 richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 362/2000, che ha ritenuto legittima la differenziazione tra non riscosso abitativo (TUIR, art. 26, comma 1 – credito di imposta per l'IRPEF pagata sul non riscosso attestato da procedura di sfratto per morosità) e non riscosso su altri immobili, per il quale l'imposta rimane dovuta sino alla risoluzione del contratto e non può essere chiesta a rimborso.

Corte di Giustizia europea – sentenza del 15.5.2014 – causa C-337/13 – *Almos Agrark.* – differenza tra storno per insolvenza (facoltà degli Stati) e storno per risoluzione (obbligo)

# IMU e immobili non locati

- Una delle poche cose buone dell'IMU era l'effetto di «assorbimento» del reddito catastale per gli immobili non locati. L'effetto opera nel caso in cui sia stata versata la prima o la seconda rata o la cd. mini-IMU
- Dal periodo di imposta 2013 diventa imponibile il 50% del reddito catastale degli immobili abitativi (soggetti ad IMU e non locati) situati nello stesso comune dove si trova l'abitazione principale, di proprietà o altro diritto reale, anche se in un fabbricato rurale abitativo
- L'esenzione IMU dal 2014 per l'immobile concesso in comodato a genitori o figli deve essere deliberata dal comune, con una delle due condizioni: reddito ISEE del comodatario non superiore a € 15.000 o parte della rendita catastale sino a € 500

# Circolare Telefisco – 10/E del 14.5.2014

§ 7.1 – *Detrazione 50% su mobili ed elettrodomestici* - l'installazione di un impianto di allarme non consente di usufruire del beneficio per l'acquisto di mobili o elettrodomestici, a meno che l'intervento di recupero sia inquadrabile nell'art. 3 del TU edilizia. La circolare parla a questo proposito anche di manutenzione edile ordinaria, che non dà diritto alla detrazione sui lavori eseguiti nelle singole unità immobiliari

§ 8.1 – *Deducibilità IMU su immobili strumentali* – No nel caso di utilizzo promiscuo con l'abitazione

# Circolare Telefisco – 10/E del 14.5.2014

§ 8.2 - *Deducibilità IMU su immobili strumentali* – La deduzione avviene con il criterio di cassa anche nel reddito di impresa (TUIR, 99), oltre che in quello di lavoro autonomo. La deduzione spetta per il 30% nel 2013, alla doppia condizione che l'imposta sia stata pagata nell'anno e riguardi lo stesso periodo. Non è deducibile il versamento 2013 dell'IMU 2012. Rispetto alle risposte di Telefisco non si parla più di indeducibilità degli interessi

§ 9.1 – *Massimale di compensazione redditi e visto di conformità* – La disposizione riguarda solo la compensazione orizzontale tra tributi diversi. Il massimale di € 15.000 si calcola per il singolo tributo (risposta: «le singole tipologie di crediti»)

# Circolare Telefisco – 10/E del 14.5.2014

9.2 – *Compensazione imposte dirette > € 15.000 prima della dichiarazione* – E' ammessa, in quanto – a differenza dell'IVA – non viene posta la condizione della preventiva presentazione della dichiarazione. La circolare non lo dice espressamente, ma per le imposte dirette non c'è il vincolo dell'utilizzo del modello F24 telematico dell'agenzia

9.3 – *Credito 2012 non interamente utilizzato nel 2013* – Ammesso liberamente sino alla data di presentazione della dichiarazione, che lo «rigenera» come credito 2013

# Circolare Telefisco – 10/E del 14.5.2014

10 – *modelli 730 a credito > 4000 €* - Il divieto di accredito sul cedolino opera anche in assenza dei carichi di famiglia, basta la condizione che sia stato formato anche in parte da riporti di anni precedenti (da UNICO), comunque siano stati generati

Le risposte relative al nuovo quadro RW sono state riprese dalle istruzioni alla dichiarazione dei redditi

# Circolare CAF – 11/E del 21.5.2014

§ 1.4 – *sisma Emilia-Romagna* – Contributo autonoma sistemazione (CAS) per i nuclei familiari con ordinanza di sgombero per l'abitazione principale – natura non reddituale – non rilevante ai fini IRPEF

§ 1.5 – *retribuzione convenzionale* residenti in Italia lavoranti all'estero per più di 183 giorni – TUIR, art. 51.8-*bis* – la disposizione si applica anche nel caso di datore di lavoro non residente e pertanto senza obblighi contributivi in Italia

§ 2 – *detrazione per spese sanitarie* – no osteopata, sì biologo nutrizionista

# Circolare CAF – 11/E del 21.5.2014

§ 3.1 – *secondo immobile da accorpare alla prima casa* – detraibilità degli interessi sul mutuo dopo la variazione catastale finalizzata ad individuare un'unica abitazione principale – max. € 4.000 per entrambi i mutui finalizzati, che devono essere finalizzati all'acquisto (rogito o autocertificazione)

§ 3.2 – *quota interessi per il coniuge a carico* – detrazione sul soggetto di cui è carico solo per il mutuo relativo all'acquisto (TUIR, art. 15.1.*b*) ma non per la costruzione (TUIR, art. 15.1-*ter*), non essendo il caso contemplato dalla norma

§ 3.3 – *immobili inagibili in Abruzzo* – per la detrazione degli interessi rimane il requisito «prima casa» anche dopo l'ordinanza di sgombero (rate del mutuo pagate e rimaste a carico del contribuente)

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

## QUADRO RW

**Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE**

Mod. N.

MODELLO GRATUITO

**RW1**

| 1 Codice titolo possesso | 2 Vedere istruzioni | 3 Codice individuaz. bene | 4 Codice Stato estero | 5 Quota di possesso | 6 Criterio determin. valore | 7 Valore iniziale | 8 Valore finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ,00 | ,00 |

| 9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi | 10 Giorni (IVAFE) | 11 IVAFE | 12 Mesi (IVIE) | 13 IVIE |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 |

| 14 Credito d'imposta | 15 IVAFE dovuta | 16 Detrazioni | 17 IVIE dovuta | 18 Vedere istruzioni | 19 Quota partecipazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☐ | |

| 20 Codice fiscale società o altro entità giuridica in caso di titolare effettivo | 21 Codice fiscale altri cointestatari | 22 Codice fiscale altri cointestatari |
|---|---|---|
| | | |

**RW2**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ,00 | ,00 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☐ | |

| 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|
| | | |

**RW3**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ,00 | ,00 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☐ | |

| 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|
| | | |

**RW4**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ,00 | ,00 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☐ | |

| 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|
| | | |

**RW5**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ,00 | ,00 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ☐ | |

| 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|
| | | |

**IVAFE**

| RW6 | 1 Totale imposta dovuta | 2 Eccedenza dichiarazione precedente | 3 Eccedenza compensata Mod. F24 | 4 Acconti versati | 5 Imposta a debito | 6 Imposta a credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

**IVIE**

| RW7 | 1 Totale imposta dovuta | 2 Eccedenza dichiarazione precedente | 3 Eccedenza compensata Mod. F24 | 4 Acconti versati | 5 Imposta a debito | 6 Imposta a credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

# Quadro RW – Disponibilità estere

- Dichiarazione della consistenza di attività «estere» possedute nel corso dell'anno, anche se non più detenute al 31 dicembre
- Eliminazione delle ex sezioni I (trasferimenti non a mezzo intermediari per causali diverse) e III (movimentazioni di natura finanziaria, anche tramite intermediari)
- Modulo unificato per il pagamento dell'IVAFE e dell'IVIE
- Provvedimento Agenzia Entrate del 18.12.2013 - circolare 38/E del 23.12.2013

# Quadro RW – Soggetti obbligati

- Beneficiari effettivi, come definiti dalla normativa antiriciclaggio, compresa la titolarità superiore al 25% di una società estera – valore della società se sita in un Paese collaborativo – approccio *look trough* sui singoli beni se la società è in un Paese non collaborativo
- Titolari *pro-quota*: tutti obbligati, indicando la percentuale di possesso (colonna 5) – segnalazione dei cointestatari colonne 21-22
- Delegati – no per rappresentanza societaria – sì – colonna 2, codice 1, per deleghe di altro tipo
- Persone fisiche; società semplici, enti non commerciali (non sono soggetti a IVIE e IVAFE)

# Quadro RW – Casi di esonero

- Depositi e conti correnti bancari all'estero il cui saldo in corso d'anno non ha mai superato € 10.000 – Compilazione del quadro nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE (giacenza media superiore a € 5.000)
- Affidamento delle attività finanziarie estere in amministrazione ad intermediari residenti, che provvedono ad eseguire le ritenute e/o le comunicazioni all'amministrazione finanziaria
- Lavoratori all'estero per lo Stato e analoghe istituzioni; lavoratori frontalieri. Obbligo di rimpatrio delle attività entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero

# Quadro RW – Criteri di valutazione

- Immobili – criterio IVIE: acquisto, mercato, catastale UE o SEE (Islanda – Norvegia) – circolare 28/E del 2.7.2012, anche per l'individuazione delle imposte scomputabili – ris. 75/E del 6.11.2013 per il Regno Unito
- Attività finanziarie - criterio IVAFE: quotazione a fine anno o al termine della detenzione; valore normale o valore di rimborso – criterio LIFO nel caso di movimentazione parziale (indicazione per totale, prospetto a parte) - stessa circolare

# Quadro RW – Cambi da utilizzare

- Legge europea (art. 9 - legge 6 agosto 2013, n. 97 > art. 4, comma 4 , DL 167/90): Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare
- Provvedimento 18.12.2013 e istruzioni RW – rinviano ai cambi medi mensili
- Provvedimento 10.4.2014 - approva i cambi medi annuali ai fini della norma sul monitoraggio
- Circolare 10/E del 14.5.2014, § 13.4– esistenze all'1.1 = cambi medi mese di dicembre anno precedente

# Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni

- beni posseduti all'1.1.2014 - scadenza 30 giugno 2014 –
- fuori dal reddito di impresa: persone fisiche, enti non commerciali, società estere senza stabile organizzazione (TUIR, art. 152.2) – vedere convenzione e relativo protocollo (caso della Francia)
- perizia asseverata e versamento prima rata entro tale data
- perizie al ribasso – nessun versamento di imposta - indispensabili per i terreni (tasse d'atto sul valore dell'ultima perizia) – opportune per le partecipazioni
- nessun effetto (imposta non rimborsabile) per il realizzo mediante liquidazione o recesso (reddito di capitale e non diverso) o in caso di successione (costo per l'erede = valore di successione)